AVV. TOMMASO CORUCCI

Via Aurelio Lampredi n. 45, 57121, Livorno Tel. 0586.692151 - Fax 0586.624003 - Cell. 339.6409218

tommasocorucci@gmail.com - tommasocorucci@pec.ordineavvocatilivorno.it

www.studiolegalecorucci.it

TRIBUNALE DI LIVORNO

Proposta di accordo di composizione

ai sensi dell'art. 10 Legge 3/2012

Nell'interesse di:

Claudio Pardini (c.f. PRDCLD45B17E625Y) nato il a ivi residente in Via , rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Corucci (c.f. CRCTMS85S20E625Z) in forza di procura alle liti prodotta in atti, domiciliato ai fini del presente procedimento presso e nello studio del suddetto difensore in Livorno, Via Aurelio Lampredi n. 45: il difensore chiede che le comunicazioni inerenti al presente procedimento siano effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata tommasocorucci@pec.ordineavvocatilivorno.it oppure al numero fax 0586624003.

Premesso che

- il signor Claudio Pardini ha depositato presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno l'istanza per la nomina di un gestore della crisi;
- l'Organismo di composizione della crisi comunicava l'avvenuta nomina della Dott.ssa
 Diletta Barilli quale gestore della crisi;

Considerato che il ricorrente

- si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" secondo le scadenze originariamente pattuite;
- non è soggetto né è assoggettabile alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del
 R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano,

accordo o liquidazione);

 non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore;

il tutto come si evince dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria fallimentare dell'intestato
 Tribunale (doc. 1).

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, il signor Claudio Pardini, come sopra rappresentato e difeso, illustra la presente proposta di accordo di composizione, la cui esposizione si articola secondo il seguente indice:

Illustrazione del passivo

Illustrazione dell'attivo e della situazione familiare

Proposta di ristrutturazione dei debiti mediante accordo e raffronto con alternativa

liquidatoria

Conclusioni

Elenco documenti allegati

* * *

ILLUSTRAZIONE DEL PASSIVO [indice]

Unicredit

La società è creditrice del signor Pardini stante la concessione di due prestiti personali.

Il credito di natura chirografaria per l'intero importo è pari a complessivi \in 10.012,23 (doc. 2) dato dalla somma di \in 9.091,33 per debito residuo relativo al prestito n. (doc. 3) ed \in 920,90 per debito residuo relativo al prestito n. (doc. 4).

Le rate di entrambi i prestiti sono state regolarmente pagate da Pardini sino al maggio 2021 compreso, mese a partire dal quale il medesimo ha revocato l'addebito RID/SDD con il quale due rate venivano mensilmente domiciliate sul c/c.

ViviBanca

La società è creditrice del signor Pardini in forza di due prestiti garantiti da cessione del quinto della pensione.

Il credito, di natura chirografaria per l'intero importo, è pari a di € 33.964 (doc. 5) dato dalla somma di € 20.352 per debito residuo relativo al prestito n. ed € 13.266 per debito residuo relativo al prestito n.

Nel suddetto conteggio sono state considerate regolarmente pagate le rate sino al 31/07/2022.

Fiditalia

La società è creditrice del signor Pardini in forza del prestito finalizzato (doc. 6).

Il credito, di natura chirografaria per l'intero importo, è pari a di € 20.815,62 (doc. 7).

La rata del prestito è stata regolarmente pagata da Pardini sino al maggio 2021 compreso, mese a partire dal quale il medesimo ha revocato l'addebito SDD con il quale la rata veniva mensilmente domiciliata sul c/c.

Regione Toscana

L'Ente è creditore del signor Pardini dell'importo di € 249,15 di cui € 247,42 non iscritti a ruolo per imposta di proprietà anno 2021 (doc. 8) ed € 1,72 risultanti dagli estratti di ruolo trasmessi dall'Agenzia Entrate Riscossione (doc. 9) per residue sanzioni e interessi di mora imposta di proprietà anni 2009, 2010 e 2016.

Trattasi di credito per l'importo pari a € 238,68 assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2752 comma 3° c.c. per tributo e interessi mentre il restante importo pari a € 10,47 a titolo di sanzioni è di natura chirografaria.

Comune Di Livorno

L'Ente è creditore del signor Pardini dell'importo di € 822,13 per IMU anni 2018 e 2019 gravante sull'immobile ereditato dalla madre al 50 % nel 2018 (doc. 10).

Trattasi di credito assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2752 comma 3° c.c. per l'intero importo.

_ _ _

A ciò si dovranno aggiungere le spese generate dall'instauranda procedura di composizione della crisi rese necessarie per l'assistenza legale prestata dallo scrivente difensore pari a € 3.791,32 € (doc. 11) e per i compensi dovuti al Dott.ssa Diletta Barilli quale gestore della crisi designato dalla Camera di Commercio pari a € 3.498,64.

Di seguito si rappresenta graficamente la situazione debitoria ad oggi a carico di Pardini.

PASSIVITA'					
Descrizione	Importo				
Compenso O.C.C	3.498,64€				
Compenso Advisor debitore	3.791,32€				
Fondo spese procedura & imprevisti	1.000,00€				
Totale integrazioni	8.289,96 €				
Regione Toscana (art. 2752 c.3 c.c.)	238,68€				
Comune Livorno (art. 2752 c.3 c.c.)	625,93€				
Unicredit	10.012,23€				
ViViBanca s.p.a.	33.618,00€				
Fiditalia	20.815,62€				
Comune Livorno	196,20€				
Regione Toscana	10,47€				
Totale passivo	65.517,13€				
Totale passivo con integrazioni	73.807,09€				

Per completezza dell'esame della posizione debitoria si producono le risultanze accesso agli atti al CRIF (doc. 12), Centrale Rischi (doc. 13) e Centrale Allarme interbancaria (doc. 14) presso la Banca d'Italia, visura di non esistenza protesti rilasciata dalla CCIAA (doc. 15) e comunicazione dell'Agenzia delle Entrate (doc. 16) nonché l'anagrafe dei rapporti finanziari ricevuta dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Toscana (doc. 17).

ILLUSTRAZIONE DELL'ATTIVO E DELLA SITUAZIONE FAMIALIARE [indice]

Pardini ha da tempo raggiunto l'età pensionabile e vive con la moglie (doc. 18) in un appartamento condotto in locazione (doc. 19) sito in via

Attualmente il ricorrente percepisce due pensioni per complessivi € 1.770 mensili circa: la prima, categoria VO, con importo al netto delle trattenute fiscali pari a € 1.110 circa; la seconda, categoria VOCTPS, con importo netto delle trattenute fiscali pari a € 660 circa. Il tutto come si evince dalla comunicazione datata 14/10/2021 recentemente recapitata dall'INPS che si produce unitamente ai cedolini delle due pensioni (doc. 20).

Per effetto delle due cessioni volontarie in favore di ViViBanca di € 212 ed € 134 la pensione effettivamente erogata al signor Pardini è pari a € 1.420 mensili circa.

Per completezza e preciso obbligo normativo, si producono anche le certificazioni uniche dell'ultimo triennio che confermano l'esistenza delle sole entrate da pensione (doc. 21).

Si rappresenta inoltre che il ricorrente non è proprietario di beni immobili come si evince da ispezione ipotecaria (doc. 22) e catastale (doc. 23).

Il signor Pardini risulta invece intestatario e proprietario dell'autovettura marca modello TG. come si evince dalle visure nominative storiche e attuali estratte

presso il PRA (<u>doc. 24</u> e <u>doc. 25</u>).

L'autovettura ha un valore pari a circa € 13.500 come si evince dalla quotazione Quattroruote (doc. 26).

Il signor Pardini ha attivato a novembre 2021 la carta/conto PostePay Evolution (doc. 27) a seguito della comunicazione di Unicredit (doc. 28) con la quale gli si preannunciava la chiusura del c/c del quale si producono gli estratti dal 30/11/2016 sino alla chiusura (doc. 29) nonché della carta di credito e del fido.

Il signor Pardini è altresì titolare di una PostePay n. utilizzata raramente ed esclusivamente per acquisti online di modico valore di cui si produce la stampa dei movimenti (doc. 30).

A fronte delle suddette entrate, il ricorrente sostiene e sosterrà spese mensili per il dignitoso mantenimento del nucleo familiare pari a \in 1.416 (doc. 31).

A tal proposito, lo scrivente ritiene doveroso rappresentare che il parametro di cui all'art. 9 comma 3 bis lett. e) L. 3/2012 non appare idoneo, nel caso di specie, a rappresentare correttamente le spese mensili per il dignitoso mantenimento del nucleo familiare del ricorrente. Premesso che la suddetta norma è dettata con un'altra finalità¹, qualora si ritenesse di seguire il suddetto parametro per la determinazione delle spese mensili necessarie a mantenere un dignitoso tenore di vita, nel caso di specie, si giungerebbe all'assurdo di ritenere sufficiente l'importo mensile di € 796,17 che tuttavia è sensibilmente al di sotto della soglia di povertà assoluta pari a € 973,83 (doc. 32).

Ma vi è di più, la soglia di povertà assoluta è il parametro in base al quale l'ISTAT stabilisce che si trova in una situazione di povertà assoluta il soggetto (nel caso del signor Pardini) che sostiene una spesa mensile <u>per consumi</u> inferiore a € 973,83. Pertanto, è di tutta evidenza che a

¹ Il Legislatore, nel dettare un parametro oggettivo per la valutazione del merito creditizio, ha inteso stabilire una soglia intangibile (di reddito disponibile mensile al netto degli impegni finanziari) trovandosi al di sotto della quale sicuramente non sarà possibile ritenere che il soggetto finanziatore abbia correttamente valutato il merito creditizio del soggetto finanziato.

tale importo corrispondente alla soglia di povertà assoluta debbano aggiungersi spese (quali ad esempio il canone di locazione e la tassa sui rifiuti ecc...) che certamente non rientrano nel concetto di "spese per consumi".

Nel caso di specie, tra l'altro, il ricorrente ha documentato spese pari altresì a € 400 mensili per la locazione dell'abitazione e oneri condominiali, € 20 per TARI, ha rappresentato di spendere circa € 65 mensili per l'acquisto di medicinali di uso quotidiano, che sommate all'importo di € 973,83 della soglia di povertà assoluta e considerato anche la previsione di una somma mensile pari a € 100 per imprevisti assommano a circa € 1.550 mensili complessivi.

Pertanto, l'importo di € 1.416 mensili necessario al ricorrente e alla moglie per vivere dignitosamente, oltre ad essere stato ampiamente giustificato e documentato è evidentemente privo di spese voluttuarie.

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI MEDIANTE ACCORDO.

Alla luce di quanto sopra esposto, non vi è alcuna possibilità per signor Pardini di onorare puntualmente i sopra descritti debiti e la situazione economico/patrimoniale del medesimo non consente in alcun modo il soddisfacimento integrale delle ragioni dei creditori.

Infatti, le attuali entrate mensili del nucleo familiare pari a circa € 1.870 circa sono in gran parte assorbite per il dignitoso sostentamento del nucleo familiare.

Nell'ambito della proposta di accordo, il signor Pardini propone di mettere a disposizione del ceto creditorio l'importo una tantum di € 2.000² e mensilmente € 350 per 5 anni / 60 mensilità, importo mensile sostanzialmente pari alla differenza tra quanto percepito dal medesimo a titolo di pensione e quanto necessario per il dignitoso sostentamento del nucleo familiare.

² Disponibilità liquida che il signor Pardini è stato in grado di risparmiare nei mesi antecedenti il deposito della proposta a beneficio della procedura.

In particolare, l'importo mensile di € 350 è comprensivo dell'importo mensile di € 100 che nei con i primi 10 versamenti mensili andrà a costituire un fondo di accantonamento per spese vive della procedura (registrazione dell'ordinanza di assegnazione, apertura e tenuta c/c ecc...) e imprevisti che, qualora parzialmente inutilizzato nel corso dell'esecuzione del piano di pagamento proposto, sarà ripartito al termine del quinto anno tra i creditori chirografari.

La complessiva somma versata nei 5 anni dal ricorrente sarà pari a € 23.000 e consentirà l'integrale pagamento in prededuzione delle spese della procedura (legale e OCC), il pagamento integrale dei creditori privilegiati e, infine, il pagamento dei creditori chirografari con una percentuale di soddisfacimento del 21,42%.

A fronte di versamenti mensili che il ricorrente opererà sul conto corrente intestato alla procedura, verranno operati i riparti semestrali.

Il piano dei riparti si articolerà come segue: il 1° anno saranno ripartito € 6.200 che pagheranno parzialmente le spese in prededuzione e alimenteranno il fondo rischi e spese, il 2° anno saranno ripartiti € 4.200 con cui saranno saldate le spese in prededuzione, saranno pagati integralmente i creditori privilegiati (compreso il modesto importo chirografario della Regione Toscana) e riceveranno un primo acconto i creditori chirografari, infine, dal 3° al 5° anno l'intero attivo ricavato dalla procedura sarà destinato in favore dei creditori chirografari.

Al termine del 5° anno, l'importo del fondo rischi e spese ove in parte inutilizzato sarà ripartito proporzionalmente ai creditori chirografari.

Di seguito si rappresenta graficamente il prospetto di riparto e il piano temporale dei pagamenti appena descritto.

		PROSPETTO	DI RIPARTO					
		Immobili	Beni mobili registrati	Altri beni mobili	Crediti	Disponibilità liquide	Redditi	Percentuale di soddisfazione
Valore accordo	23.000,00€	-	-	-	-	2.000,00€	21.000,00€	
SPESE IN PREDEDUZIONE								
Compenso O.C.C	3.498,64 €	-	-	-	-		3.498,64€	100,00%
Compenso Avvocato	3.791,32€	-	-	-	-		3.791,32€	100,00%
Fondo spese procedura & imprevisti	1.000,00€	-	-	-	-		1.000,00€	100,00%
TOT. SPESE IN PREDEDUZIONE	8.289,96 €	#VALORE!	da massa imm	obiliare		#VALORE!	da massa	mobiliare
RESIDUO POST PREDEDUZIONE & F.R.	14.710,04 €							
CREDITORI IPOTECARI	0,00€							
RESIDUO PER PRIVILEGI	14.710,04 €							
CREDITORI PRIVILEGIATI	864,61€							
Regione Toscana (art. 2752 c.3 c.c.)	238,68 €	-	-	-	-	-	238,68€	100,00%
Comune Livorno (art. 2752 c.3 c.c.)	625,93€	-	-	-	-		625,93€	100,00%
RESIDUO PER CHIROFRAFARI	13.845,43 €							
CREDITORI CHIROGRAFARI	64.652,52€							
Unicredit	10.012,23€	-	-	-	-		2.144,13€	21,42%
ViViBanca s.p.a.	33.618,00€	-	-	-	-		7.199,34€	21,42%
Fiditalia	20.815,62€	-	-	-	-	-	4.457,69€	21,42%
Comune Livorno	196,20€	-	-	-	-	-	42,02€	21,42%
Regione Toscana	10,47€	-	-	-	-	-	2,24€	21,42%
TOT. DEBITI	65.517,13€							
TOT. DEBITI (CON SPESE PROCEDURA)	73.807,09€							

TEMPISTICHE DI PAGAMENTO PER CLAUDIO PARDINI							
PASSIVO CONCORDATARIO			Tempi previsti per il pagamento				
		TOTALE ATTIVO DELLA PROCEDURA PER CATEGORIA	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
Compenso O.C.C	3.498,64€	3.498,64€	2.600,00€	898,64€	-	-	-
Compenso Avvocato	3.791,32€	3.791,32€	2.600,00€	1.191,32€	-	-	-
Fondo spese procedura & imprevisti	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	-	-	-	-
Regione Toscana (art. 2752 c.3 c.c.)	238,68€	238,68€	-	238,68€	-	-	-
Comune Livorno (art. 2752 c.3 c.c.)	625,93€	625,93€	-	625,93 €	-	-	-
Unicredit	10.012,23€	2.144,13€	-	192,56€	650,53	650,53	650,52
ViViBanca s.p.a.	33.618,00€	7.199,34€	-	646,54€	2.184,27	2.184,27	2.184,26
Fiditalia	20.815,62€	4.457,69€	-	400,33€	1.352,46	1.352,46	1.352,45
Comune Livorno	196,20€	42,02€	-	3,77€	12,75	12,75	12,75
Regione Toscana	10,47€	2,24€	-	2,24€	-	-	-
Totale	73.807,09€	23.000,00€	6.200,00€	4.200,01€	4.200,00€	4.200,00€	4.199,99€

In ragione di quanto appena esposto nonché della consistenza e della composizione del patrimonio del ricorrente, l'accordo di ristrutturazione appare di gran lunga più conveniente per il ceto creditorio rispetto alla liquidazione del patrimonio.

Infatti, qualora a causa del mancato raggiungimento dei consensi normativamente richiesti, il signor Pardini chiedesse l'apertura della liquidazione del patrimonio, i creditori chirografari vedrebbero soddisfatti i propri crediti in misura sensibilmente inferiore (andrebbero a percepire il 9,92 % del proprio credito contro il 21,42 % proposto in sede di accordo).

Infatti, l'attivo ricavabile all'esito della procedura di liquidazione (peraltro incerto dipendendo in buona parte dalla vendita di un bene mobile registrato il cui valore cala sensibilmente col passare del tempo) sarebbe di € 18.569 (contro i € 23.000 della proposta di accordo).

Nell'alternativa liquidatoria l'attivo sarebbe dato dalla somma tra € 8.460 (dato dalla somma della quota liquidabile di pensione per 36 mensilità)³ ed € 8.109 (dato dall'ipotetico valore di realizzo del bene mobile registrato) valore il secondo che è stato calcolato applicando la riduzione del 40 % (e non del 50% come previsto dalle linee guida emanate dall'intestato Tribunale) alla quotazione fornita da Quattroruote.

Inoltre, a fronte del minor attivo ricavato, la liquidazione del patrimonio genererebbe di contro un maggiore importo di spese della procedura tenuto conto che, al compenso del legale e dell'OCC, si aggiungerebbe il compenso del liquidatore nonché tutte le spese per la liquidazione del bene mobile registrato (trascrizione al PRA, custodia, trasporto, stima e pubblicità per vendita del bene mobile registrato nonché compenso dell'IVG), maggiori spese presenti solamente nell'alternativa liquidatoria stimabili in circa di € 3.000.

COMPARA	AZIONE TRA ACC	ORDO E ALTERNATIVA LIQUIDATORIA			
Attivo distribuibile dopo il pagamento delle spese di procedura e prededuzione		Accordo di composizione	Alternativa liquidatoria		
Pensione per 48 mensilità		21.000,00€	-		
Pensione per 36 mensilità		-	8.460,00€		
Vendita autovettura		-	8.109,00€		
Disponibilità liquide		2.000,00€	2.000,00€		
Totale attivo		23.000,00 €	18.569,00€		
Spese della procedura (Avvocato+OCC)		7.289,96 €	7.289,96 €		
Compenso Liquidatore & spese		N.P.	3.000,00€		
Fondo spese procedura & imprevisti		1.000,00€	1.000,00€		
Totale attivo distribuibile ai creditori		14.710,04€	7.279,04 €		
Passivo da soddisfare	65.517,13 €	Importo soddisfatto nell'accordo	Importo ricavabile in caso di		
Passivo da soddistare	05.517,15 €	importo soddistatto nen accordo	alternativa liquidatoria		
Regione Toscana (art. 2752 c.3 c.c.)	238,68€	238,68 €	238,68€		
Comune Livorno (art. 2752 c.3 c.c.)	625,93€	625,93 €	625,93€		
Unicredit	10.012,23€	2.144,13€	993,35€		
ViViBanca s.p.a.	33.618,00€	7.199,34€	3.335,37€		
Fiditalia	20.815,62€	4.457,69€	2.065,20€		
Comune Livorno	196,20€	42,02 €	19,47 €		
Regione Toscana	10,47€	2,24€	1,04 €		
Totale distribuito (compreso fondo spese)		15.710,04€	8.279,04 €		

³ Si consideri, infatti, che per effetto dell'imminente entrata in vigore della liquidazione controllata, la cui durata potrà essere inferiore a quella prevista per la liquidazione del patrimonio, le trattenute forzose sulla pensione del ricorrente durerebbero 36 mesi anziché 48 e quindi si ridurrebbe ulteriormente l'attivo ricavabile nell'alternativa liquidatoria rispetto a quanto sopra prospettato

Come si evince dalla tabella di cui sopra, la liquidazione del patrimonio potrebbe consentire, nella migliore delle ipotesi, un soddisfacimento integrale dei privilegiati (come peraltro previsto nell'accordo) e un soddisfacimento dei chirografari più che dimezzato rispetto a quanto previsto nell'accordo di composizione.

Chiarita la maggior convenienza del proposto accordo rispetto all'alternativa liquidatoria, analogamente, maggiore è l'utilità che trarrebbero i creditori all'esito dalla procedura di composizione della crisi (qualunque essa sia) rispetto allo scenario che si prospetterebbe loro in caso di avvio di procedure esecutive individuali in considerazione del fatto che il ricorrente ha un patrimonio costituito da una pensione (aggredibile nei limiti del 1/5 della parte eccedente l'ammontare corrispondente a una volta e mezzo l'importo della pensione sociale) e da un bene mobile registrato mentre non possiede beni immobili.

Ciò premesso, l'accordo di composizione è quindi la procedura di sovraindebitamento che consentirebbe simultaneamente la ristrutturazione della complessiva situazione debitoria del ricorrente e la migliore soddisfazione economica dei creditori nel pieno rispetto della *par condicio creditorum*.

Dal punto di vista del debitore ricorrente, la suddetta procedura gli consentirebbe di beneficiare degli effetti esdebitatori connessi all'esatto adempimento della proposta in questa sede avanzata.

Dal punto di vista dei creditori, inoltre, l'accordo di ristrutturazione eviterebbe ai medesimi la necessità di avviare ricerche e/o procedure esecutive individuali di assai improbabile soddisfazione economica e che al contrario determinerebbero un aggravio di costi a loro discapito.

Quanto sopra trova conferma nella relazione particolareggiata a firma del Gestore della Crisi Dott.ssa Diletta Barilli (doc. 33).

Si produce, infine, l'elenco dei creditori e indirizzi pec (doc. 34).

CONCLUSIONI.

Il signor Claudio Pardini, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

conclusioni

Voglia l'Il.mo Tribunale adito:

- a) accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla
- procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, con

decreto fissare l'udienza ai sensi dell'art. 10 comma 1° disponendo la comunicazione, almeno

trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11 comma 1°, ai creditori presso la residenza o la

sede legale;

b) adottare i provvedimenti di cui all'art. 10 comma 2° lett. c) disponendo la pubblicazione del

ricorso emendato dei dati personali e sensibili del ricorrente e dei familiari e disponendo che,

sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto

pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri

conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la

proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore: per l'effetto,

sospendere il versamento delle trattenute del quinto operate sulle pensione del signor

Pardini in favore di ViviBanca a far data dall'apertura della procedura e in ogni caso a

partire dalla mese di luglio dato che la proposta indica un credito residuo considerando

come ultimo pagamento quello del 30/06/2022;

c) nel merito, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 11 e 12 L. 3/2012, disporre l'omologa

dell'accordo e dichiarare definitivamente cessata la trattenuta del quinto operata sulle pensioni

del signor Pardini in favore di ViViBanca.

Con riserva di integrazioni e produzioni documentali nel termine di 15 giorni di cui all'art. 9 comma 3 ter Legge 3/2012.

* * *

Si producono:

- 1. attestazione cancelleria fallimentare
- 2. precisazione credito Unicredit
- 3. prestito personale Unicredit n. 8360871
- 4. prestito personale Unicredit n. 9029628
- 5. precisazione credito & piani di ammortamento ViviBanca
- 6. prestito personale Fiditalia n. 0013103046862540
- 7. precisazione credito & piano di ammortamento Fiditalia
- 8. precisazione credito Regione Toscana
- 9. estratti di ruolo Agenzia Entrate Riscossione
- 10. precisazione credito Comune di Livorno
- 11. conferimento incarico e preventivo legale
- 12. **CRIF**
- 13. CR
- 14. <u>CAI</u>
- 15. visura non esistenza protesti
- 16. precisazione credito erariale non iscritto a ruolo
- 17. <u>anagrafe rapporti finanziari</u>
- 18. stato di famiglia
- 19. contratto di locazione
- 20. aggiornamento importo & cedolini pensioni Pardini

- 21. <u>CU 2020</u>, <u>CU 2021</u> e <u>CU 2022</u>
- 22. <u>ispezione ipotecaria</u>
- 23. visura catastale
- 24. visura PRA attuale e ricevuta denuncia perdita possesso
- 25. visura PRA storica
- 26. valutazione auto
- 27. documentazione inerente attivazione PostePay Evolution
- 28. comunicazione chiusura rapporti con Unicredit
- 29. estratti c/c n. 5418114 dal 2016 in poi
- 30. elenco movimenti PostePay n. 4023600933107130
- 31. elenco spese mensili familiari
- 32. calcolo soglia povertà assoluta ISTAT
- 33. relazione particolareggiata
- 34. <u>elenco creditori e relativi indirizzi pec</u>

Livorno, lì 12/07/2022

Claudio Pardini Avv. Tommaso Corucci



TRIBUNALE DI LIVORNO UFFICIO FALLIMENTARE

N. 22 /2022 REG. PROC. SOVRAINDEBITAMENTO

Il Giudice Delegato, dott. Sergio Garofalo

esaminata la proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti, depositata il 13.7.2022, da Claudio Pardini nato a Livorno il 17.2.1945 ed ivi res.te, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Corucci:

letta la relazione particolareggiata della dott.ssa Diletta Barilli nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno;

rilevato che la proposta prevede: - il pagamento integrale dei crediti prededucibili costituiti dai compensi dell'OCC e del legale; - il pagamento integrale dei crediti privilegiati ex art. 2752 c.c.;

- il pagamento parziale, nella misura del 21,42%, dei crediti chirografari;

che la proposta di accordo prevede anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto della pensione e tale previsione appare corretta potendo estendersi analogicamente la disciplina prevista per il piano del consumatore (art. 8 c. 1 bis l. 3/2012) all'accordo di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato, ricorrendo il presupposto dell' *eadem ratio* solo che si consideri come l'accordo ed il piano del consumatore condividano una comune "matrice concordataria" perseguendo la stessa finalità di superare una crisi da sovraindebitamento attraverso una proposta di ristrutturazione che preveda specifiche modalità di soddisfacimento dei creditori, nel rispetto dell'ordine della cause legittime di prelazione;

rilevato che dalla relazione particolareggiata non risultano le condizioni di inammissibilità di cui all'art.7 c. 21. 3/2012;

rilevato, in conclusione, che la proposta in esame soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della citata legge ed è corredata della necessaria documentazione;

ritenuto di poter adottare il provvedimento richiesto dal ricorrente, di "sospensione del versamento delle trattenute del quinto operate sulla pensione", in quanto:

- l'art. 10 1. 3/2012 prevede che, con il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice debba disporre "che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore";
- è conforme allo spirito della 1. 3/2012 "finalizzata alla protezione del soggetto contrattualmente e socialmente debole, qual è il consumatore sovraindebitato nonché al rispetto della par condicio creditorum" (v. Corte Costituzionale sentenza interpretativa di rigetto n. 65 del 16.3.2022 in tema di art. 8, comma 1 bis, L. 3/2012), applicare l'art. 10 c. 2 lett. c) anche alla cessione volontaria del quinto dello stipendio;
- la Corte Costituzionale, nella citata pronuncia, ha sottolineato la comune matrice di modalità solutoria costituita dalla cessione volontaria del credito e dalla cessione del credito derivante da un provvedimento giudiziale;
- ai sensi dell'art. 13 c. 4 l. 3/2012, i pagamenti e gli atti dispositivi posti in essere in violazione dell'accordo sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 10 c. 2 l. 3/2012; ciò che la norma intende vietare, mediante la sanzione di inefficacia, è proprio che le risorse del debitore, destinate ai creditori anteriori, siano pagate in violazione dell'accordo, essendo irrilevante, sotto tale profilo, che il pagamento sia eseguito direttamente dal debitore o dal terzo in forza di una cessione volontaria o coattiva del credito;

-ritenuto di dover assegnare ai creditori un termine a data fissa per la dichiarazione di manifestazione del consenso / dissenso anticipato rispetto a quello previsto dall'art. 11 l. 3/2012 e ciò al fine di poter celebrare l'udienza, nel contraddittorio tra le parti, dopo la conclusione degli adempimenti previsti dall'art. 12 l. 3/2012;

P.Q.M.

visti gli artt. 10, 11 e 12 L. 3/12,

dispone la sospensione del versamento delle trattenute sulla pensione operate nei confronti della parte ricorrente ed onera il gestore della crisi della comunicazione di questo decreto all'ente erogatore del trattamento pensionistico.

fissa per la comparizione delle parti dinanzi a sé **l'udienza del 2.2.2023 ore 9,00** presso il Tribunale di Livorno, via De Larderel 88;

dispone che a cura del gestore della crisi sia data comunicazione della proposta e del presente

decreto a tutti i creditori entro il 25.11.2022 con termine ai creditori per la manifestazione delle

loro dichiarazioni di consenso/dissenso fino al g. 30.12.2022;

avvisa i creditori che in mancanza di una manifestazione di consenso/dissenso nel termine

assegnato, si riterrà prestato il consenso alla proposta (art. 11 c. 11. 3/2012);

dispone che alla scadenza del termine per la manifestazione dei voti il gestore della crisi provveda

tempestivamente agli adempimenti di cui all'art. 12, co. 1 L 3/12, al fine di inviare a questo giudice

la relazione sui voti, le eventuali contestazioni e l'attestazione definitiva di fattibilità entro il g.

20.1.2023.

Dispone

che la proposta (eventualmente emendata dai dati ultra sensibili: es condizioni di salute del

ricorrente o di terzi ecc., a cura del gestore della Crisi) e il presente decreto siano pubblicati sul sito

Internet del Tribunale di Livorno in versione integrale a cura della cancelleria (nell'apposita

sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza);

Dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono,

sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri

conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la

proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la

sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Dà atto che il presente decreto deve intendersi equiparato ex art 10 comma 5 1. 3/2012 all'atto di

pignoramento.

Livorno, 17/11/2022

Il Giudice Delegato

Dott. Sergio Garofalo